

## PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E SULLE IMMUNITÀ DELLA CORTE D'APPELLO COMUNE DEL BREVETTO COMUNITARIO

(Protocollo sui privilegi e sulle immunità)

### Articolo 1

1. I locali della Corte d'appello comune, qui di seguito denominata «Corte», sono inviolabili.
2. Le autorità di uno Stato in cui la Corte possiede dei locali possono penetrare in questi locali soltanto con il consenso del presidente della Corte o del suo rappresentante. Questo consenso si ritiene acquisito in caso di incendio o di altro incidente che richieda immediate misure protettive.
3. La notifica nei locali della Corte di qualsiasi atto di procedura relativo ad una causa intentata contro la Corte non costituisce infrazione dell'invulnerabilità.

### Articolo 2

Gli archivi della Corte, come anche qualsiasi documento che le appartenga o si trovi in suo possesso, sono inviolabili.

### Articolo 3

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la Corte gode dell'immunità di giurisdizione, salvo:
  - a) esplicita rinuncia della Corte a tale immunità in un caso particolare, fermo restando che la Corte ha il dovere di rinunciare a detta immunità allorché questa ostacoli il corso normale della giustizia e sia possibile rinunciarvi senza ledere gli interessi della Corte;
  - b) in caso di azione civile intentata da un terzo per danni conseguenti ad un incidente provocato da un veicolo appartenente alla Corte, o circolante per conto di essa, oppure in caso di infrazione alle norme di circolazione commesse con questo veicolo;
  - c) in caso di sequestro, ordinato con decisione delle autorità giudiziarie o delle autorità amministrative di cui all'articolo V bis del protocollo allegato alla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalla convenzione d'adesione del 9 ottobre 1978, sugli stipendi o emolumenti, comprese le pensioni, dovuti dalla Corte ad un membro o ad un ex membro del suo personale;
  - d) in caso di azione civile fondata su un'obbligazione della Corte risultante da un contratto, compreso un contratto di lavoro concluso con un membro del personale;

e) nel caso in cui la Corte abbia intentato una causa e il convenuto introduca un'azione riconvenzionale direttamente legata alla domanda per la parte principale.

2. Ai sensi del presente protocollo, le attività ufficiali della Corte sono quelle che sono strettamente necessarie per lo svolgimento dei compiti previsti nel protocollo sulla composizione delle controversie in materia di contraffazione e validità dei brevetti comunitari.

### Articolo 4

1. Le proprietà e i beni della Corte, in qualunque luogo si trovino, godono dell'immunità riguardo a qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione, sequestro ed esecuzione a meno che l'immunità della Corte sia esclusa in virtù di un fatto menzionato nell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e).

2. Le proprietà e i beni della Corte godono parimenti dell'immunità riguardo a qualsiasi genere di coercizione amministrativa o di provvedimento preso prima di una sentenza, salvo nella misura in cui ciò sia temporaneamente necessario per prevenire incidenti coinvolgenti veicoli appartenenti alla Corte o circolanti per conto di essa e per condurre inchieste su tali incidenti e salvo qualora sia esclusa l'immunità della Corte ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a e).

### Articolo 5

1. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la Corte, i suoi beni ed i suoi redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

2. Se, nel caso di acquisti importanti fatti dalla Corte per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, diritti o tasse sono inclusi nel prezzo, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni, ogniqualevolta ciò sia possibile per esentare la Corte da questi diritti e tasse o per rimborsargliene l'importo.

3. Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda imposte, tasse e diritti che costituiscono mera remunerazione di servizi di pubblica utilità.

### Articolo 6

Le merci importate o esportate dalla Corte per lo svolgimento delle sue attività ufficiali sono esenti da diritti e tasse d'importazione o d'esportazione — eccettuati quelli rappre-

sentanti la retribuzione per servizi resi — e non sono soggette a divieti e restrizioni all'importazione o all'esportazione.

#### Articolo 7

Nessuna esenzione è concessa in virtù degli articoli 5 e 6 per il fabbisogno personale dei giudici, dei funzionari e degli altri agenti della Corte.

#### Articolo 8

1. Le merci appartenenti alla Corte, acquistate o importate conformemente all'articolo 5 o all'articolo 6, possono essere vendute o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente che ha concesso le esenzioni.

2. I trasferimenti di merci o le prestazioni di servizi effettuati tra i vari edifici della Corte sono esenti da oneri o restrizioni di qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti prendono appropriate misure per l'esenzione o il rimborso dell'importo di tali oneri o per l'eliminazione di tali restrizioni.

#### Articolo 9

La trasmissione di pubblicazioni da parte della Corte, o ad essa, è esente da restrizioni di qualsiasi genere.

#### Articolo 10

Senza essere assoggettata a controlli, regolamentazioni o moratorie finanziarie la Corte può:

- a) ricevere e detenere fondi e divise di qualsiasi natura e disporre di conti in qualsiasi moneta degli Stati membri delle Comunità europee o in unità monetarie europee,
- b) trasferire liberamente i suoi fondi e le sue divise da uno Stato membro delle Comunità europee in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

#### Articolo 11

1. La Corte beneficia, nel territorio di ciascuno Stato contraente, per le sue comunicazioni ufficiali e la trasmissione di tutti i suoi documenti, del trattamento concesso da questo Stato alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. La corrispondenza ufficiale e le altre comunicazioni ufficiali della Corte non possono essere censurate.

#### Articolo 12

Gli Stati contraenti prendono i provvedimenti necessari per facilitare l'entrata, il soggiorno e l'uscita dei giudici, dei funzionari e degli altri agenti della Corte.

#### Articolo 13

1. I membri del comitato amministrativo, i loro supplenti, consiglieri ed esperti godono, durante le riunioni del comitato amministrativo o di qualsiasi organo istituito da detto comitato, come anche durante i loro viaggi a destinazione del o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti:

- a) immunità d'arresto o di detenzione come anche di sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di flagranza di reato;
- b) immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi i loro scritti e le loro parole, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunità non può essere però invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione dei veicoli, commessa da una delle persone citate, o in caso di danni provocati da un veicolo appartenente a una di dette persone o da essa condotto;
- c) inviolabilità di tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
- d) diritto di scrivere in cifra e di ricevere documenti e scritti a mezzo corriere speciale o in valigie sigillate;
- e) esenzione, per sé e per il coniuge, da ogni restrizione d'entrata e dalle formalità di iscrizione degli stranieri;
- f) le medesime facilitazioni per quanto concerne le norme monetarie o valutarie concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea.

2. I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1, non per loro vantaggio personale, bensì per assicurare alle medesime la completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni in rapporto con la Corte. Di conseguenza, uno Stato contraente ha il dovere di sopprimere l'immunità ogniqualvolta, a suo parere, l'immunità intralcerrebbe il corso della giustizia e nei casi in cui essa può essere soppressa senza compromettere gli scopi per i quali è stata concessa.

#### Articolo 14

I giudici, i funzionari e gli altri agenti della Corte:

- a) godono, anche dopo lo scioglimento dei rapporti di servizio, della immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi le loro parole e i loro scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; questa immunità non può però essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione dei veicoli commessa da un giudice, da un funzionario o da un altro agente della Corte, ovvero di danni provocati da un veicolo appartenente o condotto da tale giudice, funzionario o altro agente;
- b) sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare;

- c) godono dell'invulnerabilità per tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
- d) godono, assieme ai membri della famiglia conviventi, per quanto concerne le restrizioni all'immigrazione e l'iscrizione degli stranieri, delle medesime eccezioni generalmente concesse ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- e) godono, per quanto concerne le norme valutarie, dei medesimi privilegi generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
- f) godono, in caso di crisi internazionale, assieme ai membri della famiglia conviventi, delle medesime facilitazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici;
- g) godono del diritto di importare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali quando si stabiliscono per la prima volta nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali, quando cessano di esercitare le loro funzioni in questo Stato, fatte salve le condizioni reputate necessarie dal governo dello Stato nel cui territorio il diritto è esercitato e fatta eccezione dei beni acquistati in quello Stato e quivi colpiti da un divieto d'esportazione.

#### Articolo 15

1. Nelle condizioni e secondo le modalità che il comitato amministrativo fissa entro il termine di un anno a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul brevetto comunitario, le persone di cui all'articolo 14 saranno soggette, a favore della Corte, a una imposta sugli stipendi e sui salari versati dalla Corte. A decorrere dalla data di applicazione di tale imposta, questi stipendi e salari sono esenti dall'imposta nazionale sul reddito. Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi e salari per il computo dell'imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e pensioni pagate dalla Corte ai suoi ex giudici, funzionari e altri agenti.

#### Articolo 16

Il comitato amministrativo determina le categorie di funzionari e altri agenti ai quali sono applicabili le disposizioni dell'articolo 14, totalmente o parzialmente, nonché le disposizioni dell'articolo 15. Nomi, titoli e indirizzi dei funzionari e di altri agenti appartenenti a queste categorie, nonché quelli dei giudici, sono periodicamente comunicati agli Stati contraenti.

#### Articolo 17

La Corte e i giudici, i funzionari e altri agenti della Corte, sono esonerati da qualsiasi contributo obbligatorio a organi nazionali di previdenza sociale, nel caso in cui la Corte istituisca il proprio sistema di previdenza sociale, salvo accordi da concludere con gli Stati contraenti conformemente alle disposizioni dell'articolo 23.

#### Articolo 18

1. I privilegi e le immunità previsti nel presente protocollo non sono stabiliti allo scopo di procurare vantaggi personali ai giudici, ai funzionari e altri agenti della Corte. Essi sono istituiti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento della Corte e la completa indipendenza delle persone alle quali sono concessi.

2. La Corte, riunita in seduta plenaria, ha il dovere di sopprimere l'immunità qualora reputi che essa intralci il corso normale della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza arrecare pregiudizio agli interessi della Corte.

#### Articolo 19

Qualora, tolta l'immunità, venga promossa un'azione penale contro un giudice, questi può essere giudicato, in ciascuno degli Stati membri, soltanto dall'organo competente a giudicare i magistrati appartenenti alla più alta giurisdizione nazionale.

#### Articolo 20

1. La Corte coopera in ogni momento con le autorità competenti degli Stati contraenti per facilitare il buon funzionamento della giustizia, per assicurare l'osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti la pubblica sanità e l'ispezione del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi, immunità e agevolazioni previsti dal presente protocollo.

2. La procedura di cooperazione, di cui al paragrafo 1, potrà essere precisata negli accordi complementari di cui all'articolo 23.

#### Articolo 21

Ogni Stato contraente conserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti necessari nell'interesse della sua sicurezza.

#### Articolo 22

Nessuno Stato contraente è tenuto a concedere i privilegi e le immunità di cui agli articoli 13 e 14, lettere b), e) e g) ai propri cittadini né alle persone che ivi hanno residenza stabile.

#### Articolo 23

Su decisione del comitato amministrativo, la Corte può concludere con uno o più Stati contraenti accordi complementari per l'esecuzione delle disposizioni del presente protocollo nei riguardi di questo o di questi Stati, come anche altre intese per assicurare il buon funzionamento della Corte e la salvaguardia dei suoi interessi.